

Studio Mantovani & Associati s.s.
Consulenza Aziendale
Commerciale e tributaria

Partners associati:
Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:
Sega D.ssa Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Camprotrini Rag. Barbara
Pinzetta D.ssa Luisa
Arveti D.ssa Nives
Olivetti Dott. Marcello

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovanieassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovanieassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001
per le procedure relative a:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 04



CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Serie 2017 n. 33

“Comunicazione dati fatture 2017”

(VEDASI SCHEDA ADESIONE A PAG. 8)

L'art. 21 del D.L. 31.05.2010 n. 78 (conv. L. 30.07.2010 n. 122), come riformulato dall'art. 4 co. 1 del D.L. 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), prevede l'obbligo di comunicazione periodica, **in via telematica**, (file XML) dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle relative note di variazione e delle bollette doganali, con decorrenza dal periodo d'imposta 2017.

La nuova comunicazione è:

- **semestrale**, limitatamente al 2017;
- **trimestrale**, a regime, a partire dal 2018.

Periodo d'imposta	Periodicità della comunicazione	Termini trasmissione telematica
2017	Semestrale	I semestre 28.09.2017
		II semestre 28.02.2018
2018 e successivi	Trimestrale	I, III e IV trimestre Ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento 31/05 – 30/11 – 28/02
		II trimestre 16 settembre

Come già comunicato nella ns. circolare n. 11/2017, la nuova comunicazione "dei dati delle fatture emesse e ricevute" sostituisce il precedente "spesometro" annuale, effettuato sino al periodo d'imposta 2016.

SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI

- **Sono obbligati** alla trasmissione della comunicazione tutti i soggetti passivi IVA:

- attività d'impresa (art. 4 del DPR 633/72);
- arti o professioni (art. 5 del DPR 633/72).

Fra i soggetti obbligati rientrano anche, **il rappresentante fiscale e/o la stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti**.

- **Sono esonerati** dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute:

- **i produttori agricoli** che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72 (art. 34 co. 6 del DPR 633/72) e si avvalgono del regime di esonero;
 - sono situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del DPR 601/73;
- **i produttori agricoli in regime di esonero** ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, non situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del DPR 601/73, sono tenuti a comunicare i soli dati relativi alle operazioni attive risultanti dalle autofatture emesse dai propri cessionari che ne devono consegnare copia ai produttori stessi;
- **i soggetti che hanno aderito al regime opzionale di trasmissione dei dati**;
 - per il regime di trasmissione telematica dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate (art. 1 c. 3 del D.Lgs. 127/2015);
 - per il regime di trasmissione telematica, sia dei dati delle fatture, sia di quelli dei corrispettivi, in presenza dei previsti presupposti (art. 2 c. 1 del D.Lgs. 127/2015);
- **i soggetti** che rientrano nel regime dei c.d. "minimi" e/o **forfettari**;
- **le Amministrazioni pubbliche** di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/2009. Le fatture ricevute da tali soggetti, infatti, devono essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e sono quindi già acquisite dall'Amministrazione finanziaria. Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l'invio dei dati delle fatture emesse, e delle relative note di variazione, nei confronti di soggetti diversi dalle Pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

OPERAZIONI DA COMUNICARE, per competenza* e senza alcun limite d'importo minimo:

- le **fatture emesse**, annotate o da annotare nel registro delle vendite o dei corrispettivi nel periodo di riferimento (*compreso le fatture emesse su richiesta del cliente, anche se non obbligatorie, effettuate da commercianti al minuto e attività assimilate ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72*);
- le **fatture di acquisto e le bollette doganali** registrate nel periodo di riferimento ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72;
- le **note di variazione** delle fatture di cui ai punti precedenti;
- le **operazioni escluse dal campo** di applicazione dell'IVA, per mancanza del requisito della territorialità, artt. 7 ss. del DPR 633/72 devono essere comunicate in quanto soggette all'obbligo di emissione della fattura.
- le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA per le quali la fattura sia stata emessa dal cedente o prestatore su base volontaria (*es. fattura emessa per un'operazione di cessione di azienda esclusa da IVA ex art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72*);
- i dati delle **fatture attive e passive di importo inferiore a 300,00 euro, registrate nel documento riepilogativo** (art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96), devono essere comunicati per singola fattura;
- i dati delle **fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi**;
- I dati delle **fatture ricevute dai soggetti minimi o forfettari**, anche se tali soggetti non evidenziano l'IVA in fattura (circ. Agenzia delle Entrate 07.02.2017 n. 1);
- i dati delle **sole fatture emesse** per i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/91 (*es. Associazioni Sportive dilettantistiche*).

* Per competenza si intende rispetto al periodo di riferimento, quindi:

- per le **fatture emesse** il riferimento è la **data di emissione**, quindi si dovranno inviare le fatture emesse dal 01/01 al 30/06;
- per le **fatture ricevute** va fatto riferimento alla **data di registrazione** del documento.

Le operazioni attive e passive per le quali **non** è stata emessa fattura, poiché non obbligatoria, **non sono da comunicare**, inoltre:

- **Sono esclusi** i documenti diversi dalle fatture e dalle bollette doganali, **come scontrini e ricevute fiscali**;
- **Sono esclusi** i dati delle **schede carburanti**. (C.M. AdE 07.02.2017 n. 1 e 07.04.2017 n. 8).

DATI RELATIVI ALLE SPESE MEDICHE E VETERINARIE TRASMESSI AL "SISTEMA TESSERA SANITARIA"

Ai sensi dell'art. 4 del DM 1.9.2016, **sono esclusi** dalla comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010 i dati delle spese mediche e veterinarie da trasmettere al "Sistema Tessera Sanitaria", da parte dei seguenti soggetti (previsti dagli artt. 1 e 2 del suddetto DM 1.9.2016):

- esercizi commerciali di cui all'art. 4 co. 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 114/98, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci (c.d. "parafarmacie");
- iscritti agli albi professionali degli psicologi (L. 56/89);
- iscritti agli albi professionali degli infermieri (DM 14.9.94 n. 739);
- iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i (DM 14.9.94 n. 740);
- iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica (DM 14.9.94 n. 746);
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui gli artt. 11 co. 7 e 13 del DLgs. 46/97;
- iscritti agli albi professionali dei veterinari.

Sono invece obbligati alla trasmissione dei dati, nonostante l'invio al STS:

- iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- farmacie pubbliche e private;
- aziende sanitarie locali (ASL);
- aziende ospedaliere;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS);
- policlinici universitari;
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari, ma non accreditate.

DATI DA TRASMETTERE

Fra i dati oggetto di comunicazione si richiamano in particolare:

- i dati identificativi del cedente o prestatore;
- i dati identificati del cessionario o committente;
- la data e il numero della fattura (oppure della bolletta doganale o della nota di variazione);
- la base imponibile IVA;
- l'aliquota IVA applicata;
- l'imposta;
- la tipologia di operazione.

Si riportano, a titolo esemplificativo, i **dati da indicare per le fatture emesse**:

Dati identificativi del cedente o prestatore	Codice Paese (IT)
	Numero di partita IVA <i>(del soggetto residente in Italia, del soggetto che opera in Italia tramite stabile organizzazione, ovvero del soggetto identificato in Italia ai fini IVA)</i>
	Codice fiscale
	Denominazione / Nome e Cognome
	Sede <i>(dato opzionale; se valorizzato devono essere presenti almeno gli elementi Indirizzo, CAP, Comune, Provincia e Nazione)</i>
	Indirizzo, CAP, Comune, Provincia e Nazione della stabile organizzazione <i>(da valorizzare solo se il cedente/prestatore è un soggetto non residente e ha effettuato la transazione oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio nazionale)</i>
	Partita IVA, Codice Paese (IT), Denominazione/Nome e Cognome del rappresentante fiscale <i>(solo se il cedente/prestatore si avvale di un rappresentante fiscale in Italia)</i>
Dati identificativi del cessionario o committente	Codice del Paese che ha assegnato l'identificativo fiscale al cessionario/ committente
	Numero di identificazione fiscale
	Codice fiscale <i>(tale campo può non essere valorizzato se sono valorizzati i campi Codice Paese e Numero di identificazione fiscale)</i>
	Denominazione / Nome e Cognome
	Sede <i>(Indirizzo, CAP, Comune, Provincia, Nazione)</i>
	Indirizzo, CAP, Comune e Nazione della stabile organizzazione <i>(solo se il cessionario/committente è un soggetto non residente e ha effettuato la transazione oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio nazionale; si riferiscono alla stabile organizzazione in Italia)</i>
	Partita IVA, Codice Paese, Denominazione/Nome e Cognome del rappresentante fiscale <i>(gli elementi indicati devono essere valorizzati soltanto qualora il cessionario/committente si avvalga di un rappresentante fiscale)</i>
Dati identificativi del documento	Tipo di documento <i>(fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata)</i>
	Data del documento
	Numero progressivo attribuito al documento dal cedente/prestatore
Dati relativi all'operazione	Imponibile <i>(ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi su cui applicare l'IVA)</i> o Importo <i>(ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi per il quale non deve essere evidenziata l'imposta)</i>
	Imposta
	Aliquota IVA
	Natura dell'operazione <i>(codice che esprime il "motivo" specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l'imposta in fattura)</i>
	Percentuale di detraibilità <i>(se gli importi si riferiscono a spese detraibili)</i>
	Deducibilità <i>(se gli importi si riferiscono a spese deducibili)</i>
	Esigibilità IVA <i>(i valori ammessi sono "I" per esigibilità immediata, "D" per esigibilità differita e "S" per scissione dei pagamenti)</i>

Rettifica (da valorizzare solo se ricorre il caso)	Identificativo del <i>file</i> con il quale i dati sono stati trasmessi la prima volta
	Posizione occupata dal documento all'interno del <i>file</i> con il quale i dati sono stati originariamente trasmessi

Con riferimento al campo “Numero”, la C.M. ADE n. 1 del 07.02.2017 ha precisato che:

- per le **fatture emesse si deve sempre valorizzare tale campo** con l’indicazione del valore esatto presente nel documento;
- **per le fatture ricevute**, poiché il numero riportato nella fattura ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti, qualora il soggetto passivo non avesse a disposizione tale dato nel campo “Numero” **può essere indicato il valore “0”**.

FATTURE COINTESTATE

Nei casi di fatture cointestate, viene precisato che è possibile solo con soggetti privati ed i dati “*identificativi*” sono di **uno solo dei soggetti intestatari**.

FATTURE EMESSE E RICEVUTE TRASMESSE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

I dati delle fatture emesse e ricevute trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) sono esclusi dalla comunicazione in quanto l’Amministrazione finanziaria acquisisce già i dati mediante il Sistema stesso, è tuttavia possibile, se più agevole, effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute includendo anche quelle trasmesse con il Sistema di Interscambio (circ. Agenzia delle Entrate 07.02.2017 n. 1).

DATI DEL CEDENTE PER LE BOLLETTE DOGANALI

I dati identificativi del cedente extra-UE devono essere indicati nel registro IVA degli acquisti; pertanto, anche i campi “IdPaese” e “IdCodice” della comunicazione devono essere obbligatoriamente compilati (ris. Agenzia delle Entrate 05.07.2017 n. 87).

Solo per l’anno 2017, avendo ormai come prassi l’indicazione **dell’ufficio doganale**, è consentito compilare i predetti campi come segue:

- “IdPaese”: stringa “**OO**”;
- “IdCodice”: sequenza di undici “**9**”.

AUToFATTURE

Non vanno comunicati i dati delle autofatture nella sezione fatture emesse, bensì **va comunicata la sola fattura di acquisto nella sezione fatture ricevute con l’esposizione dell’IVA**.

TIPO DOCUMENTO, ogni documento (fattura, nota credito, ecc...) è associato ad un codice:

TIPO DOCUMENTO	Codice
FATTURA	TD01
NOTA ACCREDITO	TD04
NOTA ADDEBITO	TD05
FATTURA SEMPLIFICATA	TD07
NOTA ACCREDITO SEMPLIFICATA	TD08
FATTURA DI ACQUISTO IntraUE beni *	TD10
FATTURA DI ACQUISTO IntraUE servizi *	TD11

* Nel caso di fatture riferite sia a beni che a servizi UE si considera l’importo prevalente e di conseguenza il codice di beni o di servizi TD10 o TD11.

NATURA DELL'OPERAZIONE, tale campo "Natura dell'operazione" deve essere valorizzato:

- solo qualora l'operazione non comporti l'esposizione dell'IVA in fattura;
- indicando lo specifico "motivo" per il quale l'imposta non è stata indicata in fattura, secondo la seguente classificazione:

Tipologia di operazione	Cod. campo "Natura dell'operazione"
Operazioni escluse ex art. 15 del DPR 633/72 (C.M. 1/E 2017 AdE in attesa di ulteriori chiarimenti)	N1
Operazioni NON SOGGETTE ad IVA per carenza dei requisiti di applicazione dell'IVA	N2
Operazioni non imponibili (esportazioni e cessioni beni intraUE)	N3
Operazioni esenti (art. 10 – altre operaz. art. 68)	N4
Operazioni in regime del margine - IVA non esposta in fattura (beni usati/editoria) compreso agenzie viaggio ex art. 74-ter DPR 633/72	N5
Operazioni in reverse charge *	N6
Modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'IVA: <ul style="list-style-type: none"> - vendite a distanza ex art. 41 c. 1 DL 331/93 (se amm.re cessioni in altro stato UE sup. a 100000,00 euro; - prestazioni di servizi per telecomunicazioni, ecc... art. 7 sexies lett. f e g e art. 74 sexies in caso di adesione al MOSS 	N7

* Si evidenzia che per le operazioni soggette a **reverse charge**, la cui fattura senza IVA viene integrata e registrata sia nel registro acquisti che in quello delle fatture emesse, i dati vanno riportati una sola volta nelle fatture ricevute con codice natura **N6** e l'indicazione dell'**imposta** e **aliquota**.

Di seguito, si indicano la modalità di compilazione del campo "Natura dell'operazione" di alcune operazioni:

Tipologia di operazione	Codice campo "Natura dell'operazione"	Note
Acquisti in reverse charge Acquisti <i>beni e servizi intraUE</i>	N6	I dati di tali fatture devono essere indicati solo nella sezione dei documenti ricevuti compilando anche i campi "imposta" e "aliquota".
Acquisti intracomunitari non imponibili	N3	-
Acquisti intracomunitari esenti	N4	-
Acquisti presso soggetti "minimi" o "forfettari"	N2	-
Prestazioni di servizi art. 7 ter	N2	-
Cessioni intracomunitarie	N3	-
Cessioni all'esportazione, compreso le operazioni con dichiarazione d'intento e le cessioni con introduzione dei beni in un deposito IVA	N3	-
Operazioni in regime del margine	N5	Il campo "Imponibile/Importo" deve riportare il valore imponibile comprensivo di IVA.
Vendite a distanza verso "privati" in altri Stati UE non soggette a IVA in Italia	N7	-
Operazioni in <i>split payment</i>	Nessuno	Si valorizzano il campo "Aliquota" e "Imposta" e si indica il codice "S" nel campo "Esigibilità IVA".

CONDIZIONE DI DETRAIBILITÀ O DEDUCIBILITÀ DEL COSTO I campi “Detraibile” e “Deducibile”, la cui compilazione è facoltativa e alternativa, sono riferiti all’eventuale detraibilità o deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all’acquirente o committente persona fisica che non opera nell’esercizio di impresa, arte o professione (circ. Agenzia delle Entrate 07.02.2017 n. 1).

OPERAZIONI STRAORDINARIE O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE

Il soggetto *avente causa* (es. società incorporante), in caso di operazioni straordinarie o di altre trasformazioni sostanziali soggettive che comportano l’estinzione del soggetto *dante causa*, deve effettuare distinte comunicazioni con riguardo:

- ai dati delle proprie fatture;
- ai dati delle fatture del soggetto *dante causa* estinto per il periodo nel quale ha avuto efficacia l’operazione straordinaria;
- ai dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione straordinaria, qualora il soggetto *dante causa* non vi abbia già provveduto autonomamente poiché i termini per l’invio non erano decorsi.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI

La trasmissione dei dati può avvenire con due diverse modalità:

- invio telematico (*da parte del contribuente o di un intermediario abilitato*) dei **dati analitici delle fatture** emesse e ricevute all’interno di un *file* formato XML;
- invio telematico delle fatture mediante il Sistema di Interscambio (*in questo caso i dati dei documenti si intendono automaticamente acquisiti dall’Agenzia delle Entrate*).

SANZIONI

Ai sensi dell’art. 11 co. 2-*bis* del DLgs. 471/97, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute:


- si applica la sanzione amministrativa di **2,00** euro per ogni fattura, sino a un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre;
- tale sanzione è ridotta alla metà **1,00** euro per ogni fattura nel limite massimo di 500,00 euro se inviata/corretta, entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

Si precisa che è stata confermata la possibilità di integrare/rettificare la Comunicazione anche oltre i 15 giorni dalla scadenza tramite l’istituto del ravvedimento operoso al fine di fruire delle previste riduzioni delle sanzioni (art. 13 del D.Lgs. 472/97), alle suddette violazioni non si applica il cumulo giuridico (art. 12 del D.Lgs. 472/97); pertanto, si deve procedere a sommare le sanzioni relative alle singole violazioni commesse.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani



Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it

SCHEDA DI ADESIONE "COMUNICAZIONE DATI FATTURE"*(Da restituire allo studio entro il 13/09/2017)*

In riferimento all'invio telematico del **file XML**, in scadenza il **28/09/2017**, siamo a chiedere la modalità di invio da Voi prescelta:

- Invio in autonomia (*esonera lo studio dalla scadenza*)
- Invio file telematico allo studio per il controllo e la spedizione, **entro e non oltre il 20/09/2017** (*qualora emergessero errori dalla procedura di controllo, è necessario avere i tempi tecnici per correggere e ripetere la creazione del file e reinviarlo allo studio per il successivo ricontrollo e spedizione telematica*).

DATI DEL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Nei file è necessario indicare i dati dello **Studio Mantovani** quale intermediario:

Codice fiscale: 01681060206

Impegno a presentare in via telematica: indicare il codice di predisposta dal contribuente

Data dell'impegno: giorno mese anno (indicare la data di creazione del file)

Inviare file a: e-mail stumant@mantovanieassociati.it

Rimborso spese per l'adempimento **straordinario, escluso dai forfait** di consulenza:

- € 50,00 solo **invio telematico** file semestre in formato XML;

- € 35,00 solo **invio telematico** file trimestre in formato XML;

Per le contabilità interne l'importo varierà da:

- un minimo di € 45,00 al trimestre ad € 85,00 al trimestre in funzione delle complessità/particolarità e del numero di fatture da comunicare;

- un minimo di € 90,00 al semestre ad € 170,00 al semestre in funzione delle complessità/particolarità e del numero di fatture da comunicare.

Lo studio si riserva di valutare le singole posizioni in funzione della complessità dell'adempimento applicando nel caso tariffe differenziate in aumento o in diminuzione.

Ditta:

Firma _____

Firmare e restituire allo studio entro il 13/09/2017 per presa visione ed accettazione